


Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

Corso procedure e crisi di impresa

Il punto su cessioni e surroghe nella L.F. e nel Codice della Crisi

28 febbraio 2024

Gianni Tapinassi - dottore commercialista in Firenze



Art. 115 Legge fallimentare

Pagamento ai creditori

(....)

Il. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.


Art. 230 Codice della Crisi

Pagamento ai creditori

(....)

2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.

Le norme che regolano le cessioni e surroghe non sono state modificate neppure in minima parte, dal Codice della Crisi: è possibile dunque estendere i principi di diritto che si sono formati nella vigenza della Legge Fallimentare anche al CCII



La cessione del credito: aspetti procedurali -1

La legittimazione attiva


La legittimazione attiva spetta al cessionario (o all'ultimo dei cessionari in caso di cessioni plurime) - talvolta questo si avvale di uno o più soggetti denominati *servicer*

- Chi può rilevare il difetto di legittimazione attiva? Sicuramente il curatore, anche se Cass. 5857/2022 afferma che la questione è rilevabile d'ufficio
- E' necessario che il cessionario sia iscritto all'albo dell'art. 106 TUB?
Alcuni recenti provvedimenti ritengono di sì (Trib. Livorno 18 dicembre 2023, Trib. Firenze 12 gennaio 2024)

Quando deve essere fatta la rettifica?

L'art. 115 LF/230 CCII stabilisce che la comunicazione di avvenuta cessione deve essere fatta «tempestivamente»

Suggerimento: effettuare la rettifica in prossimità del riparto, onde evitare di dover provvedere più volte in conseguenza di cessioni plurime (ipotesi non infrequente nel caso dei crediti cartolarizzati o di cessioni del quinto dello stipendio)



La cessione del credito: aspetti procedurali -2

Gli oneri documentali a carico del cessionario

In base alla norma, il cessionario deve produrre documentazione attestante la cessione recante le «sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario»


- La prassi operativa è spesso meno stringente, e si ritiene generalmente sufficiente la produzione (i) del contratto di cessione, ovvero (ii) di un'attestazione del cedente che confermi l'avvenuta cessione a favore del cessionario
- In questo ultimo caso, occorre tuttavia la massima cautela nel verificare la genuinità della sottoscrizione (che potrà essere eventualmente autenticata dal legale del cessionario) e l'esistenza di adeguati poteri di firma in capo a chi sottoscrive l'attestazione

•

Il procedimento di rettifica

Secondo un'interpretazione condivisibile, la rettifica formale dello stato passivo è atto proprio del curatore, che non richiede autorizzazione da parte del GD; quest'ultimo dovrà comunque essere preventivamente informato, e comunicherà l'assenza di motivi ostativi alla rettifica mediante il proprio visto o formule equivalenti

Come deve avvenire la rettifica? Non occorre intervenire sull'originario stato passivo, ma si deve depositare un nuovo documento in cui verranno riportati in modo chiaro ed inequivocabile il nome e i dati del nuovo creditore, se necessario con annotazioni esplicative (ad esempio in caso di cessioni plurime)



La cessione dei crediti bancari: l'art. 58 TUB

L'art. 58 T.u.b. (Testo unico legge bancaria)

(...)


2. *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.*

(...)

4. *Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.*

La mera pubblicazione in GU è sufficiente per legittimare il cessionario a chiedere la rettifica dello stato passivo ?

- Non sufficiente: Cass. 24798/2020 - App Ancona 14 settembre 2022 - Trib. Napoli 22 aprile 2021 Cass 24798/2020 - Trib. Forlì 10 ottobre 2022 - Trib. Firenze 6 luglio 2021 - occorre che l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti sia dimostrata in altro modo (attestazione del cedente, elenchi pubblicati in Internet, estratto notarile)
- Sufficiente «se consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. 4277/2023 - Cass. 21821/2023)




Surrogazione - Richiamo della disciplina codicistica

Gli artt. 1201 ss c.c. prevedono, in taluni casi, la surrogazione del creditore, ovvero la sostituzione soggettiva dello stesso in conseguenza dell'avvenuto pagamento del debito.

Tale disciplina opera anche nell'ambito concorsuale

La surroga INPS ex art. 2, settimo comma, L. 297/1982

- E' una fattispecie di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c.: l'INPS ha l'onere di dimostrare che il pagamento del lavoratore è stato effettuato producendo quietanza sottoscritta da quest'ultimo
- Questioni applicative:
 1. Se l'importo richiesto in surroga è superiore rispetto a quella del credito ammesso, l'eccedenza non può essere riconosciuta (a meno che non si tratti di rivalutazione monetaria)
 2. Nell'ultimo anno, sono cambiate le modalità di pagamento, in quanto le prestazioni sono pagate tramite Banca d'Italia e non tramite banche convenzionate; di conseguenza, l'INPS non produce più la quietanza firmata, ma un file in formato XML contenente i dati del bonifico eseguito - l'opponibilità di tale documento alla curatela appare quantomeno dubbia, anche se l'INPS sostiene che trattandosi di file firmato digitalmente costituisce prova legale dell'avvenuto pagamento



Cessione del credito

- Verificare la data in cui è avvenuta la cessione del credito (a mente dell'art. 56 L.F./155 CCII la cessione post fallimento non consente la compensazione con eventuali debiti)
- Verificare l'opponibilità della cessione alla curatela ai sensi degli artt. 1264 c.c. e 58 TUB, accertando che il credito ceduto sia esattamente ed inequivocabilmente individuato
- Accertare che siano presenti le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, o in alternativa (se ritenuta sufficiente) la certificazione a firma del cedente che attesti l'avvenuta cessione
- Nel caso di certificazione rilasciata dal cedente, appurare che il credito sia esattamente identificato e che il dichiarante sia munito dei relativi poteri di firma (acquisire procura o visura camerale aggiornata)
- Fare attenzione, in ipotesi di cessioni plurime (frequenti nel caso di cartolarizzazione di crediti bancari), alla sequenza dei passaggi, in modo che a fronte di un credito insinuato vi sia un unico soggetto titolato a incassarlo
- Nelle cessioni di crediti bancari, verificare che il cessionario e il suo *servicer* siano iscritti all'albo del 106 TUB
- Fare, nell'imminenza di ogni riparto, una ricognizione attenta delle PEC ricevute, onde intercettare tutte le cessioni ed evitare di «pagare male» (cioè pagare ad un soggetto sprovvisto di legittimazione attiva)
- Chiedere il nulla osta alla rettifica dello stato passivo solo in prossimità del riparto, onde evitare di dover nuovamente provvedere alla stessa attività nel caso in cui il credito venga ceduto più volte
- In caso di cessioni di credito dai dipendenti a società finanziarie ai sensi del DPR 180/1950 (c.d. «cessione del quinto»), fare attenzione alla sequenza delle cessioni per evitare che si duplichi l'ammissione del medesimo credito

Surroga

- Fare attenzione all'entità del credito surrogato, che non può essere superiore a quello del credito insinuato (salva l'ipotesi di rivalutazione riconosciuta da INPS su crediti di lavoro)
- In caso di surroga INPS, verificare la presenza delle quietanze firmate dai lavoratori o del file XML di Banca d'Italia che attesti l'esecuzione del bonifico a favore del dipendente (controllare importo e codice fiscale)